SCHEMA DI CONTRATTO DI VENDITA
CARIGOLE SCHIANTI VAIA

Vendita in piedi di legname schiantato a seguito della tempesta Vaia del 2018
Procedura ad evidenza pubblica tramite portale telematico CCIAA di Trento

Art. 1 – Oggetto della vendita

L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali vende alla società _____, con sede in _____, _____ P.IVA. _____, in persona del legale rappresentante, che accetta di acquistare il lotto "Carigole – schianti Vaia" al prezzo di _____ €/m³ (_____/_____ euro al metro cubo), oltre IVA, per l'importo complessivo stimato di euro _____,IVA esclusa, con allestimento a carico dell'acquirente (c.d. vendita in piedi).
Diametro di vendita: venti centimetri (20 cm).
In ogni caso, il valore definitivo di vendita sarà contenuto entro l'importo di euro 200.000,00, IVA esclusa.

Art. 2 - Descrizione del lotto

1. Il lotto "Carigole-schianti Vaia" è costituito da piante di abete rosso e larice, schiantate a seguito della tempesta Vaia. Rappresenta la parte non ancora recuperata inclusa nel progetto di taglio 396/2019/2, e per tale motivo viene quantificata in 800 m³ tariffari (valori ai fini della ripresa) per 600 m³ netti presunti.
2. Il legname schiantato di cui al comma 1 si intende venduto come sta e giace, senza ulteriori spese ed oneri a carico di APROFOD, la quale declina ogni responsabilità per eventuali difetti del materiale legnoso oggetto di vendita, compresa l'eventuale presenza di schegge metalliche.
3. APROFOD dichiara che il volume netto ricavabile si presume quello stimato all'art. 1, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva che avverrà con le modalità descritte nel capitolato d'oneri particolare, a cui si rimanda in allegato.
4. APROFOD declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi effettivi e quindi al conseguente obbligo di acquistare anche l'eventuale legname in esubero rispetto i quantitativi stimati.

Art. 3 - Garanzie

1. L'acquirente costituisce una cauzione definitiva pari al 3% del valore complessivo del lotto, inclusa I.V.A. [_____ € con IVA – _____/____ euro], entro e non oltre 20 gg. (venti giorni) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dai Capitolati e dal presente contratto di compravendita, che verrà restituita a seguito del positivo esito del collaudo;
2. L'acquirente costituisce una garanzia, anche tramite fideiussione, pari al 15% del valore complessivo del lotto inclusa I.V.A [_____ € - _____/_____ euro]. La fideiussione eventualmente presentata, entro e non oltre 20 gg. (venti giorni) avrà scadenza presunta al 31/07/2022, a titolo di garanzia del legname corrispondente in valore.
3. L'acquirente si dichiara in possesso di polizza assicurativa per l'attività svolta e consapevole che i mezzi utilizzati per la fatturazione ed il trasporto del legname devono essere muniti di idonee polizze assicurative, impegnandosi nel contempo a tenerle costantemente aggiornate.
4. L'acquirente comunica i dati relativi alle adeguate capacità operative specialistiche del personale che effettuerà il lavori di utilizzazione ed esbosco ai sensi di quanto indicato nell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. 787288 dd. 28 dicembre 2018.
5. Le modalità di utilizzazione e di asporto devono rispettare tutte le disposizioni dei capitolati allegati; qualora siano rilevate inadempienze a carico dell'acquirente verrà applicata la relativa sanzione.

Art. 4 - Modalità e tempo di esecuzione dei lavori

1. La consegna del lotto oggetto di vendita, concordata per le vie brevi, avverrà secondo le modalità descritte nel capitolato d'oneri particolare.
2. Le operazioni di utilizzazione forestale e di asporto di tutto il materiale presente nel lotto assegnato possono iniziare immediatamente alla stipula del contratto e ultimate entro il 30/07/2022.
A seguito di richiesta motivata e previo adeguamento della scadenza delle garanzie fideiussorie prestate, APROFOD può concedere eventuale proroga.
3. A parziale deroga rispetto a quanto disposto dall'art. 20, comma 1, del capitolato d'oneri generale, si evidenzia che, qualora entro il termine sopra indicato si rilevasse una porzione di area non utilizzata da parte dell'acquirente, in sede di collaudo verrà eseguita una stima del valore delle piante non utilizzate e tale valore sarà addebitato, fatta salva la facoltà di agire da parte dell'ente per l'eventuale risarcimento dei danni. Tale disposizione verrà applicata anche in caso di recesso anticipato dal contratto da parte dell'acquirente.
4. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla fine lavori, è stabilita una penale pecuniaria (30,00 € - trenta/00 euro), come descritta al seguente art. 11.

Art. 5 - Condizioni generali di vendita

1. Il quantitativo di legname netto ritraibile dal lotto "Carigole -schianti Vaia" è presunto. Presentando l'offerta l'acquirente accetta il lotto intero, con qualsiasi resa finale (vedi comma 4 art. 2).
2. Le piante sono per la maggior parte schiantate intere e sono parte integrante dell'ampia schiantata utilizzata tra il 2019 ed il 2020.
3. Nel legname potrebbe riscontrarsi la presenza di schegge ferrose o altri corpi estranei. In ogni caso l'Agenzia non risponde di difetti o guasti conseguenti.
4. Sono a carico dell'acquirente tutte le spese di utilizzazione forestale, nonché quelle di misurazione (come specificato nel capitolato d'oneri); e gli oneri della sicurezza.
5. L'acquirente non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, obblighi e diritti relativi al contratto.
6. I residui di utilizzazione classificati materiale da cippato risultano di APROFOD e dovranno essere esboscati dal lotto e trasportati a piazzale a titolo gratuito.

Art. 6 - Disponibilità del fondo

Poiché la presente vendita ha per oggetto una cosa futura ai sensi dell'art. 1472 cc, l'acquirente durante le operazioni di taglio ed esbosco delle piante interviene con propri mezzi ed il proprio personale; in via accessoria, il medesimo acquirente acquisisce la disponibilità del fondo come delineato ed individuato dal progetto di taglio 396/2019/2 per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni; in detto periodo, pertanto, la responsabilità sui rischi e la sicurezza sul lavoro sono a suo carico.
A carico dell'Agenzia rimane l'obbligo di segnalare eventuali elementi di pericolo.

Art. 7 - Condizioni tecniche di vendita

1. L'esecuzione dei lavori sarà fatta a perfetta regola d'arte rimanendo entro i confini dell'area che sarà delimitata con spray colorato, anche parzialmente, solo in punti di rilievo, e che rappresenta l'area oggetto di vendita.
2. Vanno rispettate le istruzioni impartite dal personale della Stazione Forestale Demaniale di Paneveggio-Cadino, con particolare attenzione a:
- piante stroncate e piegate, che dovranno essere rimosse, previa specifica indicazione/ assegnazione;
- utilizzazione ed esbosco dei tronchi fino al diametro in punta di 15 cm (quindici) e vendita del legname con diametro in punta superiore ai 20 cm (venti).
3. Il materiale legnoso da biomassa resta di proprietà di APROFOD, ed è da intendersi costituito da cimali e legname di scarsa qualità. Il personale forestale effettuerà le necessarie valutazioni specifiche, indicando il materiale da considerarsi ricompreso nella categoria.

4. Al termine dell'attività di esbosco i siti di scarico del legname dovranno essere restituiti ripuliti da eventuali residui. In generale si dovrà provvedere allo sgombero delle strade, dei sentieri e dei corsi d'acqua dai residui del taglio. In presenza di zone con particolari problemi legati alla rinnovazione, la gestione di residui legnosi, corteccia e ramaglia minuta, che non vengano raccolti, dovrà fare riferimento alle eventuali istruzioni impartite dal personale forestale. In generale la ramaglia dovrà essere sparsa sulla tagliata o depositata a fianco strada in modalità accessibile al carico.
5. Le attività di utilizzazione dovranno essere condotte in maniera omogenea sull'intera superficie oggetto di vendita.
6. Al momento dell'asporto del legname viene richiesta l'acquisizione di foto dei carichi e la compilazione di una specifica bolletta, come descritto nel capitolato d'oneri particolare.

Art. 8 - Condizioni ambientali di vendita
1. L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali possiede un proprio Sistema di Gestione Ambiente ne Sicurezza sviluppato sulla base della norma UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 (ex OHSAS 18001). L'acquirente e l'Impresa boschiva da esso incaricata si impegnano pertanto a rispettare tutte le normative in materia ambientale finalizzate a contenere entro limiti compatibili gli impatti su suolo, soprassuolo, acqua, atmosfera e biosfera ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. La politica di ambiente e sicurezza dell'Agenzia è visionabile al seguente link:
www.forestedemaniali.provincia.tn.it/agenzia/certificazioni .
3. Clausole ambientali standard UNI EN ISO 14001:2015. La Ditta si impegna quindi ad assicurare un comportamento responsabile e ad adottare tutte le precauzioni atte ad evitare incidenti di tipo ambientale. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) per evitare lo sversamento accidentale di oli e carburanti, i contenitori di combustibile dovranno essere riposti su apposite vasche di contenimento di volume adeguato, da utilizzare sia in fase di trasporto che in cantiere, in quest'ultimo caso andranno collocate sotto gli elementi idraulici dei macchinari. La vasca di contenimento va adoperata anche per effettuare i travasi;
b) in caso di sversamento accidentale di sostanze o prodotti pericolosi dovrà essere avvisato immediatamente il direttore dei lavori, anche tramite il personale della stazione forestale demaniale. Nel caso di contaminazione di suolo forestale questo andrà prontamente rimosso (se piccole quantità) e depositato in sacchi. Il materiale raccolto sarà gestito dall'impresa come rifiuto;
c) la gestione dei rifiuti, a carico dell'acquirente e della propria impresa boschiva, dovrà avvenire correttamente, separando i diversi materiali di scarto; almeno una volta alla settimana dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di cantiere per verificare che non vi sia la presenza residui plastici (pezzi di nastro bianco/rosso, nylon etc.).
d) ottemperare alle normative vigenti in materia di prelievo trasporto e deposito di carburanti mediante recipienti mobili e sfusi (v. L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e s.m.).

Art. 9 - Sicurezza
1. L'acquirente dichiara di assumersi tutti gli oneri relativi alle assicurazioni sociali ed alla copertura del rischio per infortunio dei propri dipendenti a cui applica le norme per il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di settore, nonché i relativi contratti provinciali/regionali.
2. L'acquirente dichiara di rispettare il contenuto del D.Lgs. n. 81/2008 in relazione ai rischi specifici propri, ed al coordinamento, dell'attività delle imprese appaltatrici da esso incaricate per l'espletamento dei lavori di utilizzazione e/o trasporto. Si ricorda a tal fine che i lavori di utilizzazione boschiva ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.lgs 81/08 e ss.mm.
3. L'acquirente, o la ditta boschiva da esso incaricata, dovrà, prima dell'inizio dei lavori e nonostante le informazioni sui luoghi eventualmente consegnate all'atto della vendita, verificare la reale copertura telefonica delle aree interessate dal lotto.

4. L’acquirente, o la ditta boschiva da esso incaricata, si impegna a verificare che i propri operatori non lavorino in solitudine, se non per periodi di tempo estremamente limitati e solo in casi comprovati di necessità e urgenza, o se la scelta garantisca comunque elevati livelli di sicurezza per gli operatori stessi.
5. Delimitazione di cantiere, segnaletica, e gestione delle eventuali interferenze saranno a totale e completo carico dell’acquirente che solleva pertanto fin d’ora l’Agenzia da ogni responsabilità a riguardo.
6. L’acquirente dovrà comunicare il nominativo delle ditte boschive che effettueranno le utilizzazioni, compresi i cambi di ditta che dovessero avvenire in corso d’opera, APROFOD si riserva la facoltà di effettuare controlli autonomi sulla regolarità delle stesse.

Art. 10 - Emergenza COVID-19 (Coronavirus)
1. L’acquirente e la ditta boschiva affidataria si impegnano, al momento di ingresso in cantiere o nei luoghi di lavoro dell’Agenzia o in caso di contatto con personale dipendente dell’Agenzia, a rispettare tutte le indicazioni, anche verbali, che saranno fornite dall’Agenzia stessa riguardo le modalità operative adottate, per contenere le possibilità di contagio da COVID-19 (Coronavirus).
L’impresa avrà comunque l’obbligo di presentarsi con i DPI e dispositivi medici obbligatori prescritti dalle più aggiornate disposizioni governative e provinciali in materia di emergenza sanitaria, effettuando sanificazioni e attenendosi ai comportamenti corretti (quali il distanziamento ecc.) ai fini del contenimento del contagio.
Altresì si farà riferimento alle disposizioni interne di APROFOD e ai protocolli provinciali vigenti per la gestione dell’emergenza in agricoltura e nelle aziende redatti dal Coordinamento in materia di Salute e sicurezza sul lavoro della Provincia autonoma di Trento.

Art. 11 - Pagamenti e fatturazioni
1. La fatturazione nei confronti dell’acquirente avverrà sulla base del volume di legname netto, con frequenza adeguata al mantenimento della copertura fideiussoria del valore del legname asportato. Sono previste verifiche in corso d’opera ed un sopralluogo di collaudo per controllare, da parte del personale tecnico dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali, la regolare esecuzione dei lavori. Il pagamento verrà effettuato sulla base del volume di legname netto risultante dalla misurazione, che potrà essere eseguita con modalità diverse (descritte nel capitolato d’oneri particolare), e che saranno concordate con l’acquirente all’atto della consegna del lotto.. APROFOD provvederà alla fatturazione periodica del materiale asportato e l’acquirente provvederà al pagamento delle fatture entro 30 gg. dalla data di emissione, a mezzo IUV (Identificativo Unico di Versamento), che saranno trasmessi contestualmente all’emissione delle fatture stesse. Tali pagamenti seguono le procedure previste dal sistema PagoPA (nodo nazionale dei pagamenti elettronici).
Le fatture saranno emesse con la data dell’ultimo ritiro del materiale o, se antecedente, con la data del pagamento. Eventuali spese inerenti e conseguenti il contratto di compravendita, imposte, tasse ed IVA sono da aggiungere al prezzo di aggiudicazione, restano a carico dell’acquirente.
Il saldo dei lavori verrà basato sul volume di legname netto riportato da apposito verbale di misurazione.
2. Omessi pagamenti: qualora l’acquirente ometta di pagare gli importi comunicati entro il termine di 30 giorni, l’Agenzia si riserva di procedere con la parziale escussione della garanzia fideiussoria per l’importo non saldato. In casi di grave inadempimento l’Agenzia potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto, restando libera nei confronti dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto dell’Agenzia di agire nei confronti dello stesso per il risarcimento dei danni. Qualora l’Agenzia intenda avvalersi della facoltà di risolvere per inadempimento, invita per iscritto ad adempiere entro un congruo termine.
3. Il legname non ancora pagato può essere asportato esclusivamente nel limite del volume corrispondente alla garanzia fideiussoria prestata.

Qualora l’importo corrispondente al volume del legname asportato (comprensivo di I.V.A.) e non ancora pagato (escluso quanto eventualmente versato in sede di acconto) sia superiore all’importo garantito dalla cauzione in essere, la ditta dovrà provvedere all’immediato pagamento dell’importo corrispondente al volume asportato non coperto da garanzia o all’immediata integrazione della garanzia fideiussoria di cui all’art. 3, fino al raggiungimento del valore del legname asportato e non pagato, pena il divieto dell’ulteriore asporto di legname.
4. Il reintegro della garanzia fideiussoria dovrà essere disposto inoltre in caso di eventuale escussione, anche parziale, dell’importo inizialmente garantito, pena il divieto dell’ulteriore asporto di legname.

Art. 12 - Penali
1. Ritardo nei lavori di asportazione del materiale. La penale pecuniaria da applicarsi per ogni giorno di ritardo dalla fine lavori, non ancora stabilita all’attualità, è di 30,00 € (trenta/00 euro). Nel caso di sospensione dei lavori per cause non imputabili all’acquirente, tale sospensione sarà formalizzata con nota scritta da parte dell’Agenzia, che provvederà a riformulare un nuovo termine.
2. Posticipo. In caso di necessità l’acquirente può richiedere, in forma scritta e motivata, il posticipo dei lavori rispetto ai termini stabiliti nel contratto; l’Agenzia ne valuterà l’eventuale accoglimento. In ogni caso lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente all’Agenzia qualsiasi difficoltà o avvenimento intervenuto in cantiere che possano essere la causa di modifiche al contratto.
3. Danni al patrimonio demaniale. Nel caso in cui l’acquirente arrecasse danni al patrimonio demaniale mobile e immobile, dovrà darne immediata notizia all’Agenzia che, valutata la gravità dell’accaduto, concorderà un termine per l’intervento di ripristino che resta a totale carico dello stesso. Nel caso in cui il danno cagionato fosse di estrema gravità e derivante da accertata negligenza o evidente comportamento scorretto, l’Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità specificate all’articolo “recesso dal contratto”. Resteranno ad esclusivo carico dell’acquirente, per tutto il corso dei lavori, la manutenzione ordinaria ed il ripristino del piano viabile per deterioramenti imputabili alle attività di esbosco/trasporto del legname.
4. Recesso dal contratto. Nel caso l’acquirente comunichi la volontà di recedere dal contratto di vendita, l’Agenzia potrà richiedere un adeguato rimborso forfettario per gli eventuali danni economici subiti.

Art.13 - Collaudo
1. Il collaudo sarà eseguito come da disposizioni contenute nel capitolato d’oneri generale e particolare.
2. La cauzione definitiva di cui al precedente art. 3, verrà svincolata solamente a seguito dell’esito positivo del collaudo, che dovrà attestare la corretta esecuzione delle operazioni di utilizzazione secondo quanto disciplinato dal capitolato d’oneri particolare, dal capitolato d’oneri generale e della normativa di riferimento.

Art.14 - Controversie
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra APROFOD ed acquirente in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, verranno deferite al giudizio di tre arbitri da scegliersi di comune accordo, i quali decideranno senza formalità di giudizio.
In caso di assenza, impedimento, astensione di arbitri oppure di mancato accordo fra le parti sulla scelta del collegio arbitrale, la terna sarà nominata nel modo seguente: un arbitro di nomina da parte dell’acquirente, uno di nomina dell’Agenzia e un arbitro nominato dal Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento.
La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per l'arbitrato valgono le norme del Codice di procedura civile. Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio. Foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Trento.

Art. 15 - Recesso dal contratto

L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali ha la facoltà di recedere dal contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, fatto salvo l'obbligo a carico dell'acquirente del versamento del prezzo per il legname asportato e il rimborso da parte della Agenzia delle spese sostenute dalla società acquirente per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite
.

Art. 16 – Risoluzione per inadempimento

1. L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali si riserva la facoltà (prevista all'art. 1456 del Codice Civile), di risolvere il contratto in qualsiasi momento, per inadempimento, nel caso in cui vengano rilevate una o più delle seguenti condizioni:
- pervenga, a carico dell'acquirente, una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori o di ogni altro soggetto coinvolto nei lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- sia intervenuta, nei confronti dell'acquirente e, la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- in caso di fallimento;
- si rilevino comportamenti dell'acquirente che costituiscano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori.
2. Tra gli altri, si specifica che costituiscono grave inadempimento di contratto anche:
- ritardi nell'inizio delle attività di esbosco maggiori di 30 giorni naturali consecutivi rispetto agli accordi presi con APROFOD e non giustificabili da cause di forza maggiore;
- comportamenti che ostacolino le attività di misurazione del legname netto oggetto di vendita o ne compromettano la veridicità (es. gravi e reiterate difformità rispetto a quanto indicato all'art. 6 del capitolato d'oneri).

Art. 17 - Spese e registrazioni

1.Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, saranno a totale e completo carico dell'acquirente.
2.Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso in quanto la cessione è assoggettata ad IVA.

Art. 18 - Trattamento dati personali

1. Il D.Lgs. n. 196 dd. 30 giugno 2003, garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. Il trattamento dei dati che l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo citato.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del D.P.G.P. n. 10-40/Leg. dd. 2 maggio 1991, ed ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, s'informa che:
1. i dati forniti saranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento della fornitura;
4. il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente della Agenzia provinciale delle foreste demaniali;
6. in ogni momento si potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Art. 19 - Disposizioni anticorruzione

1. L’acquirente, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo/della medesima Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Ai sensi dell’art. 31 della delibera 396/2021 “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 della Provincia autonoma di Trento”, trova applicazione al presente rapporto il Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 in base al quale il professionista si impegna, ai sensi dell'art. 2, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. L’acquirente dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC prot. 384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. L’acquirente si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 20 Condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92, D. Lgs n. 159/2011

Nel caso in cui il valore di contratto superi le soglie definite dal D.Lgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.), l’Agenzia procederà all’acquisizione dell'informazione antimafia ai sensi dell’art. 92, comma 3, del medesimo decreto , e di recedere dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento da parte dell’acquirente all’Agenzia del prezzo del legname già esboscato e asportato dai piazzali di deposito e il rimborso delle spese sostenute dalla società acquirente per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dalla Agenzia.

Per qualsiasi chiarimento si resta a disposizione presso l’Ufficio Tecnico e gestionale di Cavalese (tel. 0462-241520) o presso la Stazione Forestale Demaniale di Paneveggio-Cadino (tel. 0461-499547 / 335 1370973).